



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Materia non specializzata

Il Tribunale, nella persona del giudice dr. Lina Tosi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2321/2020 del Ruolo Generale, promossa

da

Icafin A.G. con sede in Zugo (CH) (c.f. 03344320282)

con gli avv. Alice Sabbion e Francesco Dimundo di Milano

Attrice

contro

Ghiraldelli Piero, Ghiraldelli Angela, Ghiraldelli Carlo, Ghiraldelli Marco

con l'avv. Giulio Marzella di Padova

Convenuti

Udienza di p.c.: 10/11/2021

Conclusioni per parte attrice:

- dichiarare inefficace nei confronti di Icafin A.G. e, per l'effetto, revocare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. la rinuncia al diritto di opzione spettante a Piero Ghiraldelli, effettuata da quest'ultimo con atto del 21 febbraio 2018, iscritto nel Registro delle Imprese il 22 febbraio 2018 (rep. n. 5897 racc. n. 3671, autenticata da Notaio dott.ssa Carrucciu), con tutte le conseguenti pronunce di legge necessarie ad assoggettare ad esecuzione forzata la quota del patrimonio di Opere Edili s.r.l. di nominali euro 50.400,00 integralmente acquisita da Angela, Marco e Carlo Ghiraldelli



in esecuzione della delibera di aumento a pagamento del capitale sociale di Opere Edili s.r.l.;

- dichiarare inefficace nei confronti di Icafin A.G. e, per l'effetto, revocare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. la cessione dell'intera quota spettante a Piero Ghiraldelli nel capitale sociale di Opere Edili s.r.l. di nominali euro 10.400,00, effettuata da quest'ultimo in favore di Carlo Ghiraldelli con atto del 27 giugno 2018 (Rep. n. 6044 Racc. n. 3795 autenticato da Notaio dott.ssa Carrucci), iscritto nel Registro delle Imprese il 2 luglio 2018;

- in via alternativa, dichiarare inefficace nei confronti di Icafin A.G. e, per l'effetto, revocare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. il negozio complesso, meglio descritto in narrativa, realizzato con atti del 21 febbraio 2018 (iscritti nel Registro delle Imprese il 22 febbraio 2018; rep. n. 5897 racc. n. 3671, autenticati dal Notaio dott.ssa Carrucci) e 27 giugno 2018 (rep. n. 6044 racc. n. 3795 autenticato dal Notaio dott.ssa Carrucci, iscritto nel Registro delle Imprese il 2 luglio 2018), attraverso il quale Piero Ghiraldelli: i) ha consentito ad Angela, Marco e Carlo Ghiraldelli di divenire in sua vece titolari della quota di Opere Edili s.r.l. di nominali euro 50.400,00, integralmente acquisita da questi ultimi, in esecuzione della delibera di aumento a pagamento del capitale sociale di Opere Edili s.r.l. ed in seguito alla rinuncia al diritto di opzione da parte di Piero Ghiraldelli; e ii) ha ceduto l'intera quota allo stesso spettante nel capitale sociale di Opere Edili s.r.l. di nominali euro 10.400,00, in favore di Carlo Ghiraldelli;

- sempre in via alternativa, dichiarare la nullità/inefficacia ex art. 1416, co. 2, c.c. per simulazione assoluta o simulazione relativa - in questo ultimo caso con conseguente pronuncia di nullità per difetto di forma dei relativi atti di donazione dissimulati - per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, dell'atto del 21 febbraio 2018, iscritto nel Registro delle Imprese il 22 febbraio 2018 (rep. n. 5897 racc. n. 3671, autenticata dal Notaio dott.ssa Carrucci) e dell'atto del 27 giugno 2018 (rep. n. 6044 racc. n. 3795 autenticato dal Notaio dott.ssa Carrucci), iscritto nel Registro delle Imprese il 2 luglio 2018;

- in subordine, nel caso in cui non fosse possibile la restituzione dei beni oggetto degli atti di cui si chiede la revoca, condannare i convenuti Angela, Marco e Carlo Ghiraldelli, a corrisponderne l'equivalente pecuniario, oltre interessi e rivalutazione;

- in via istruttoria, si chiede ex art. 210 c.p.c. l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi riferibili ad Angela, Marco e Carlo Ghiraldelli per gli anni 2017 e 2018, nonché dell'estratto del conto corrente bancario (o di eventuali conti correnti bancari) agli stessi intestato nel trimestre dicembre 2017 e gennaio/febbraio 2018, per i motivi indicati in



atti. Inoltre, si chiede ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio dell'estratto del conto corrente bancario (o di eventuali conti correnti bancari) intestato a Carlo Ghiraldelli nel trimestre aprile maggio giugno 2018, per le ragioni indicate in atti. Si chiede infine ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio dell'estratto del conto corrente bancario di Opere Edili s.r.l. (Banco BPM) riferito al medesimo trimestre (aprile/maggio/giugno 2018), per i motivi specificati in atti.

- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre accessori come per legge.

Conclusioni per parte convenuta:

IN VIA PRELIMINARE

a) accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Venezia – Sez. Specializzata in materia di Impresa in favore del Tribunale Civile di Padova, e per l'effetto condannare l'attrice ICAFIN S.A. al pagamento delle spese di lite;

b) accertare e dichiarare la nullità della domanda dell'attrice volta a “veder dichiarare inefficace nei confronti di Icafin A.G. e per l'effetto revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la rinuncia al diritto di opzione spettante a Piero Ghiraldelli, effettuata da quest'ultimo con atto del 21 febbraio 2018 (omissis), con tutte le conseguenti pronunce necessarie ad assoggettare ad esecuzione forzata la quota del patrimonio di Opere Edili S.r.l. di nominali Euro 50.400,00 integralmente acquistata da Angela, Marco e Carlo Ghiraldelli in esecuzione della delibera di aumento a pagamento del capitale sociale di Opere Edili S.r.l.” con ogni conseguenza di legge;

c) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei sig.ri Carlo Ghiraldelli, Angela Ghiraldelli e Marco Ghiraldelli e per l'effetto estromettere gli stessi dal presente giudizio;

d) accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nei confronti dell'Ing. Carlo Ghiraldelli per le ragioni tutte espresse in atti e per l'effetto rigettare le domande formulate da ICAFIN A.G. nei confronti di quest'ultimo;

e) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità della domanda di nullità e/o inefficacia ex art. 1416 c. 2 c.c. per difetto di forma degli asseriti atti di donazione dissimulati, formulata per la prima volta da ICAFIN A.G. solo nella memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa con ogni conseguenza di legge;

f) accertare e dichiarare la rinuncia da parte di ICAFIN A.G. nei confronti di Piero Ghiraldelli della domanda di condanna formulata in via subordinata, e/o la sua nullità per le ragioni esposte in tutti gli atti di causa con ogni conseguenza di legge;



g) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna formulata in via subordinata da ICAFIN A.G., per la prima volta solo nella memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. nei confronti di Angela, Marco e Carlo Ghiraldelli e/o la sua nullità per le ragioni esposte in tutti gli atti di causa con ogni conseguenza di legge;

IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:- rigettarsi le domande tutte formulate dalla attrice ICAFIN A.G., nei confronti dei convenuti in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, per le ragioni innanzi esposte;

- Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e Cpa come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone alle richieste istruttorie di controparte, in particolare quelle relative agli ordini di esibizione documentali avanzate nei confronti dei convenuti, per tutte le ragioni espresse in tutti gli atti e verbalizzazioni di causa.

Si insiste per l'ammissione della prova (*omissis: come da foglio telematico*)

MOTIVI

Icafin agiva avanti a questa Sezione specializzata quale creditrice di Ghiraldelli Pietro, tale accertata con ordinanza di condanna al pagamento pronunciata ex art. 702bis c.p.c. dal Tribunale di Padova in data 13/2/2018 (7241/2017 r.g.); ordinanza confermata integralmente dalla Corte d'Appello di Venezia con sent. n. 4923 del 11/11/2019, sulla quale pende ricorso in Cassazione. Lamentava che il debitore, allo scopo di evitare di vedere sottoposto il suo patrimonio alla soddisfazione della creditrice, in particolare quanto ai suoi diritti partecipativi quale socio unico nella società Opere Edili s.r.l., abbia alternativamente:

- posto in essere atti dispositivi in violazione dell'art. 2901 c.c.;
- posto in essere i medesimi atti con simulazione assoluta o relativa, in tale ultima ipotesi dando luogo in realtà a donazioni nulle per difetto di forma.

Si tratta in primis (21/2/2018) della rinuncia, a favore dei figli Angela, Carlo e Marco, al diritto di opzione rispetto alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale per euro 50.400,00, che i tre figli poi fecero per quote uguali; inoltre (27/6/2018) della cessione della propria quota di euro 10.400,00, a favore del figlio Carlo; o del negozio complesso nel quale entrano come elementi costitutivi ambedue questi atti, mediante il quale Ghiraldelli Pietro ha consentito ai figli di divenire titolari dell'intero capitale.

I convenuti si sono difesi nel merito e in rito, eccependo, per quest'ultimo aspetto, la nullità della prima domanda e, per la medesima e per gli stessi motivi, la carenza di legittimazione passiva dei convenuti diversi da Piero, nonché la incompetenza per



materia e per territorio per le azioni revocatorie. Nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. hanno per la prima volta allegato e documentato che in data 26 novembre 2019, prima dunque del presente giudizio, l'assemblea dei soci di Opere Edili S.r.l. prendeva atto della volontà di Carlo Ghiraldelli (titolare di una quota di partecipazione nella Società di nominali Euro 27.000, pari al 44%) di recedere dalla Società; e deliberava di utilizzare per il rimborso della quota oggetto di recesso parte delle riserve straordinarie disponibili e quindi di sopprimere la quota di Carlo senza necessità di ridurre il capitale sociale, che restava il medesimo ed era ripartito fra i due soci restanti: ciò che farebbe venire meno l'interesse attoreo per alcune domande.

La causa, assegnati i termini istruttori di legge, era trattenuta in decisione una prima volta il 17/3/2021 le parti fruivano di termini ordinari per conclusionali e repliche.

Esaminata la questione di competenza della Sezione, il Collegio con propria ordinanza del 16/6/2021 ha ritenuto non ammissibilmente proposta la eccezione di incompetenza per territorio, ciò che rende la eventuale incompetenza per materia questione meramente attinente la distribuzione degli fra i vari giudici del Tribunale di Venezia; ha comunque ritenuto che la materia della causa non è di competenza della Sezione specializzata, e spetta in ogni caso alla decisione del giudice monocratico; ha pertanto rimesso la causa ex art. 281septies c.p.c. al giudice istruttore che ha quindi nuovamente trattenuto la causa in decisione previa nuova precisazione delle conclusioni; le parti hanno avuto nuovi termini ex art. 190 c.p.c.

Le domande attoree sono proposte in via fra loro alternativa.

Conviene esaminare per prime le domande di simulazione, che sono logicamente prioritarie.

Per queste, già nell'esporre gli elementi fattuali in forza dei quali si dovrebbe ravvisare la simulazione, alternativamente assoluta o relativa, la parte attrice si è limitata ad indicare l'evidenza dello scopo per il quel Ghiraldelli Piero avrebbe posto in essere gli atti censurati.

Sotto il profilo probatorio, la parte attrice, che quale terzo non soggiace ai limiti di prova valevoli fra le parti (1417 c.c.) ha semplicemente invocato degli ordini di esibizione, del tutto esplorativi, volti a verificare i movimenti al tempo dei pagamenti delle quote sottoscritte dai figli di Piero Ghiraldelli a seguito della sua rinuncia al diritto di opzione nel febbraio 2018, e del pagamento della quota venduta a Carlo nel giugno 2018; e ciò senza avere mai allegato, né nell'atto di citazione né nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., quali circostanze sosterrebbero la non effettività della



rinuncia e della cessione, o il fatto che tale rinuncia e tale cessione celino in sostanza una donazione; limitandosi ad affermare, quanto al pagamento del prezzo della quota ceduta, che di tale pagamento non faccia sufficiente prova la attestazione dell'avvenuto pagamento, contenuta nell'atto. Solo nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., in sede di formulazione delle prove, la parte attrice ha proposto una indagine sulla condizione economica dei figli del rinunciante, per trovare appiglio alla tesi della simulazione. Deve osservarsi, per quest'ultimo aspetto, che i versamenti eseguiti in sede di sottoscrizione dell'inoptato non furono individualmente molto rilevanti: la sottoscrizione dell'aumento venne pagata solo per il primo quarto.

La prospettiva della simulazione non trova alcun fondamento probatorio.

Quanto alla prospettiva revocatoria, si contesta da parte convenuta la nullità della prima domanda per contrasto fra petitum immediato (inefficacia della rinuncia) e petitum mediato (ottenimento della possibilità di procedere ad esecuzione forzata sulla quota di aumento); inoltre, osservando che l'acquisto delle quote in capo ai tre figli di Piero avvenne previa sottoscrizione e versamento da parte di essi, e quindi tramite un negozio distinto dalla rinuncia, deduce la loro carenza di legittimazione passiva: ma si tratta in realtà di questioni di merito.

La possibilità di agire in revocatoria della rinuncia al diritto di opzione è stata oggetto di una pronuncia (Cass. 10879/2007) evocata dalla stessa parte convenuta. La Corte ha ritenuto certamente suscettibile di revocatoria la rinuncia del socio all'opzione sull'aumento di capitale a lui spettante, ma non per permettere al creditore di sostituirsi al socio nell'esercizio del diritto di opzione, bensì solo per permettergli di soddisfarsi su quel diritto che è stato rinunciato; restando chiaramente irrilevante il termine fissato dalla delibera di aumento per l'esercizio del diritto di opzione: la pronuncia di merito della Corte rende implicita tale conclusione, potendo darsi per certo che nel caso deciso la Corte pronunciava quando certamente il termine per esercitare l'opzione era nel concreto scaduto.

Inoltre la Corte nella stessa sentenza affermava che la revocabilità della rinuncia al diritto di opzione è possibile solo ove tale diritto abbia un valore autonomo, e sia suscettibile di essere piazzato sul mercato secondo le regole di circolazione delle quote proprie della singola società. Nel sussistere di tale requisito, afferma la Corte, l'esecuzione deve seguire il procedimento di cui all'art. 2471 c.c. (quindi con l'esecuzione sulle quote).



Nel caso in esame, al momento della rinuncia Piero Ghiraldelli era socio unico, e dunque non veniva in questione, ove anche potesse essere ritenuto rilevante, il diritto di prelazione assicurato dallo Statuto in caso di cessione di quote da parte di un socio, posto che tale diritto solo lo stesso Ghiraldelli Piero avrebbe potuto esercitare, e rinunciandovi non lo esercitò; la revocatoria non può poi essere impedita dal fatto che oggi la società consta di più soci, dal momento che l'effetto della revocatoria comporta, per il creditore, la regressione della situazione sociale al momento della rinuncia e ai diritti di prelazione esercitabili in quel momento, che in concreto non esistevano non esistendo altri soci.

Né si condivide la ricostruzione – del tutto formalistica – di parte convenuta, che dalla rinuncia al diritto di opzione a favore di soggetti individuati, come avvenuto, trae la tesi della creazione, nella stessa deliberazione di aumento, di una clausola di gradimento, che limiterebbe il collocamento sul mercato della opzione rinunciata. Pervero, la delibera assembleare (cioè di Ghiraldelli Piero) sull'aumento di capitale specificava che l'aumento era da *“offrire in sottoscrizione all'unico socio e con la precisazione che la quota di capitale non sottoscritta dal socio potrà essere offerta in sottoscrizione a terzi, sempre alla pari”* senza attribuzione di alcun diritto di gradimento.

In ogni caso (Cass. Sez. 2, n. 13404 del 23/05/2008, richiamata anche da 19129/2015) *“ Agli effetti dell'azione revocatoria, deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto oneroso che sia collegato con uno o più atti successivi, in modo da risultare tutti convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo; in tal caso il creditore che agisca in revocatoria non è tenuto ad impugnare l'ultimo o gli ultimi atti con i quali si sia perfezionata la totale distruzione della garanzia del suo credito, ma può rivolgere la propria impugnativa contro quello più significativo da un punto di vista economico o che meglio riveli gli elementi della frode”*. Da tale principio consegue innanzitutto che la inefficacia della rinuncia si può ben riflettere sui successivi e conseguenti atti di sottoscrizione dell'inoptato, fatti da Carlo, Angela e Marco Ghiraldelli.

Nel concreto, inoltre, ove anche si dovesse aderire al ravvisamento di una clausola di gradimento oggetto della delibera di aumento, tale da impedire il collocamento a terzi del diritto rinunciato, anche tale clausola costituirebbe comunque un ulteriore frammento della fattispecie lesiva posta in essere dal medesimo debitore (che, si ripete, era socio unico e dettò quindi egli solo l'intera operazione di aumento di capitale e rinuncia all'opzione) e sarebbe destinata ad essere travolta dalla pronuncia revocatoria della rinuncia al diritto di opzione.



Secondo una diversa prospettiva, i convenuti giungono ad affermare che l'inoptato nelle s.r.l. sarebbe *ex se* non trasferibile: petizione di principio che non viene raccolta da Cass. 2007, citata e invocata dalla stessa parte convenuta; e che ove anche condivisibile, ciò sarebbe in un'ottica fisiologica, e non mai in quella patologica, che è quella dell'art. 2901 c.c. che pur esige una verifica puntuale e severa della eventuale sussistenza di limiti alla circolazione del diritto di opzione.

Nel merito, è del tutto evidente che la rinuncia al diritto di opzione a favore dei figli, fatta a titolo gratuito, da parte di Piero Ghiraldelli che al momento della rinuncia al diritto di opzione era debitore, ed era stato anche già condannato al pagamento a favore di Icafin, con ordinanza esecutiva *ex lege* comportava depauperamento del patrimonio del debitore. Se poi si volesse ritenere che l'onerosità di tale sottoscrizioni imponga, per fare cadere anche sulle successive sottoscrizioni dell'inoptato la sanzione della inefficacia, il rispetto dei criteri di qui all'art. 2901 n. 2 c.c., il rapporto parentale ampiamente prova la consapevolezza in capo ai figli del danno che in tal modo veniva arrecato dal padre al proprio debitore; il quale oltretutto vedeva l'ex socio unico ridotto a titolare di una quota di minoranza.

I convenuti allegano il nullo o scarso valore del diritto di opzione dipingendo la sottoscrizione delle quote come mero strumento di salvataggio di una società in forte crisi, ciò che impedirebbe il ravvisamento dell'*eventus damni*; e tuttavia, premessa la genericità delle allegazioni, non si può a questo proposito che dare atto della persistente vitalità attuale della società, al punto che essa, al recesso di un socio titolare del 44% delle quote, del valore nominale di euro 27.000,00, è in grado di pagare il valore della partecipazione facendo ricorso alle riserve e preferisce non aprire le porte all'ingresso di terzi: elementi che depongono in senso decisamente contrario alla pretesa che la sottoscrizione di capitale per euro 50.400 complessivi di capitale - con impegno dunque a saldare l'intero di tale somma - costituisca in sostanza, da parte dei figli del rinunciante, una sovvenzione a fondo perduto. Il solo valore nominale dell'aumento implica un almeno pari valore effettivo; e dunque, la sottrazione di un rilevante valore alla soddisfazione della creditrice. Si osserva, definitivamente, che il bilancio di Opere Edili 2018 chiuse con un utile di quasi euro 65.000, e quello del 2019 con un utile di euro 171.272: segno che la società era un valore assolutamente promettente già alla data di rinuncia all'opzione.

Ancora, argomenta parte convenuta che *“non un solo centesimo di euro è uscito dalle tasche dell'asserito debitore per acquistare le quote di nuova emissione, né una parola è stata spesa dall'attrice per dimostrare che vi è stata in concreto - e a quanto ammonta*



- la perdita patrimoniale dell'Ing. Ghiraldelli a fronte del mancato investimento nella Società della cifra di Euro 50.400,00": ma il punto è che il debitore si è privato di un diritto di opzione a titolo completamente gratuito

Né i convenuti mostrano una capienza del patrimonio del debitore, pronta per la soddisfazione del debito, tale da rendere irrilevante l'atto in parola: ancora nelle difese finali (conclusionale di replica) si allega riassuntivamente l'esistenza di un patrimonio liquido "sicuramente capiente" che sarebbe dimostrato da un saldo di conto ben più recente (al 23/11/2020) di oltre euro 200.000: disponibilità liquida puntuale in un momento di tempo e in ogni caso volatile e difficilmente rintracciabile per l'esecuzione. Tanto basta a concretare i presupposti per il riconoscimento della pretesa attorea sull'atto del 21/2/2018, con effetti che si riverberano anche sulla sottoscrizione della quota da parte dei figli del rinunciante (2902 c.c.).

Quanto alla vendita del giugno 2018, con la quale peraltro si sanciva ulteriormente l'interesse economico della famiglia Ghiraldelli nella società, con l'effetto di rafforzare la conclusione della sussistenza di un effettivo valore economico della stessa e delle sue quote, si tratta di un atto con cui uno dei figli del debitore soccorreva il padre nel liberarsi della sua quota, quando già il patrimonio del debitore era stato fatto oggetto di tentativi di pignoramento (pignoramento presso terzi dell'aprile 2018, peraltro con effetti modestissimi). Il rapporto parentale e la prossimità di questa cessione alla precedente rinuncia all'aumento, da parte del cedente, e il fatto che ambedue questi atti fossero posti in essere proprio nel mentre Icafin tentava il recupero del suo credito ormai sancito giudizialmente rendono evidente la piena consapevolezza in capo ai figli del debitore, e di Carlo acquirente della quota paterna per quel che occorre alla revocatoria della cessione onerosa del giugno 2018, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni della creditrice. Tale conclusione non è inficiata dal fatto che la Corte di Appello di Venezia avesse nel frattempo, il 11/6/2018, sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di Padova (poi invece confermata con sentenza n. 4923 del 11/11/2019) dal momento che questo non incideva affatto sulla esistenza del debito, che allo stato riposa sull'esito di due gradi di giudizio.

Parte convenuta assume che la parte attrice non avrebbe interesse alla domanda per quanto attiene alle quote di Ghiraldelli Carlo, ormai receduto da Opere Edili s.r.l., la cui quota si sarebbe estinta.



Al proposito, parte attrice ha riformulato (anche) contro Carlo Ghirardelli domanda risarcitoria, rettificando nella memoria istruttoria n. 1, con la indicazione quali convenuti colpiti Angela, Marco e Carlo, quello che appare un chiaro errore materiale della analoga domanda risarcitoria formulata in citazione contro Pietro Ghirardelli: tale domanda era infatti fondata sull'ipotesi che *“non fosse possibile la restituzione dei beni oggetto degli atti di cui si chiede la revoca”* e alludeva chiaramente al caso che i beneficiari degli atti impugnati disperdessero il valore che con l'azione si vuole salvaguardare. Si tratta dunque di una domanda di risarcimento di natura extracontrattuale, che chiaramente la parte attrice fondava, nella memoria, sulla eventualità *“in cui gli stessi nelle more pongano in essere atti diretti a sottrarre il bene per cui è causa (le quote di partecipazione in Opere Edili s.r.l.) al soddisfacimento coattivo delle ragioni di Icafin, ad es. alienando dette quote societarie a titolo oneroso ad un terzo di buona fede, ovvero diminuendone in altro modo il valore.”*

La “eventualità” è risultata fatto concreto per quanto riguarda Carlo Ghirardelli, che prima della introduzione della causa aveva operato il recesso dalla società (come parte convenuta ha allegato, peraltro, solo nella memoria istruttoria n 2). Con tale recesso Carlo Ghirardelli ha reso impossibile il soddisfacimento del creditore sia sul diritto di opzione sia sulla quota da lui acquistata dal padre, e ciò nella piena consapevolezza delle due operazioni oggetto di revoca - ciò deve ritenersi anche per la prima, stante il rapporto parentale; con ciò ponendo in essere un fatto ingiusto a danno del creditore. Il risarcimento, in mancanza di altri elementi, è considerato l'evidente interesse della famiglia Ghirardelli a conservare a sé la società quale spia della buona salute della stessa, si commisura, ex art. 1226 c.c. al valore nominale della quota.

Segue pronuncia, con condanna alle spese a carico di parte convenuta, e secondo l'ammontare richiesto dalla parte attrice con la nota depositata in occasione delle prime conclusionali; la causa non ha avuto ulteriore sviluppo istruttorio dopo tale momento, avendo unicamente il Collegio, dopo la decisione sulla competenza specializzata, rimesso all'istruttore che a sua volta riprendeva in decisione come giudice monocratico.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando.

- 1) rigetta le domande di simulazione;
- 2) revoca a beneficio di parte attrice l'atto di rinuncia di Ghirardelli Piero in data 21/2/2018 rep. 5897, racc. 3671 notaio Emanuela Carrucciu in Padova, all'opzione



sull'aumento del capitale sociale della società Opere Edili s.r.l., con effetto sugli atti di sottoscrizione di quote immediatamente susseguenti di Angela e Marco Ghiraldelli;

- 3) condanna Ghiraldelli Carlo a rifondere all'attrice il danno, per euro 27.000,00,
- 4) condanna i convenuti a rifondere all'attore le spese di lite, per euro 13.730,93 incluso ogni accessorio

Si comunichi

Venezia, 14/2/2022

Il giudice dr. Lina Tosi

